REGOLAMENTO (CE) N. 2029/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di Iucro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 gingno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (°), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (°), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 (3), prevede la concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro;

considerando che il regolamento (CE) n. 1881/94 () che modifica da ultimo il regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio (*) che fissa il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano per

due periodi annuali dal 1º luglio 1993 al 30 giugno 1995, prevede una riduzione supplementare del prezzo di intervento del burro a partire dal 1º agosto 1994;

considerando che è opportuno adattare pertanto l'aiuto a favore dell'acquisto di burro previsto dal regolamento (CEE) n. 2191/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2191/81, l'importo « 138 ECU » è sostituito da « 130 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1994.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (') GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21. (') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (') GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (') GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20. (') GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48. (') GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 23. (') GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.